

**Comune di FELIZZANO**

**Provincia di Alessandria**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE ENTRATE COMUNALI**

## Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili i debiti risultanti da ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 e da accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, **affidati alla riscossione coattiva entro il 31 dicembre 2024**, indipendentemente dall'anno di riferimento del tributo, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, degli oneri di riscossione, e di notificazione degli atti, dunque con eliminazione integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori,

2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Restano esclusi dalla definizione agevolata i debiti non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, nonché quelli per i quali la normativa vigente non consente l'applicazione dell'istituto.

5. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata presenta al Comune apposita istanza entro il **30 giugno 2026**, manifestando il proprio interesse ad accedere alla procedura prevista dal presente regolamento.

6. L'istanza di cui al comma 5 non comporta ammissione automatica alla definizione agevolata, ma consente al Comune di verificare i carichi rientranti nell'ambito applicativo del presente regolamento e di comunicare al debitore le somme dovute ai fini della definizione.

7. L'istanza è presentata con le modalità stabilite dal Comune mediante apposito modello predisposto dal servizio competente.

## Articolo 3 – Comunicazione del Comune e perfezionamento della definizione

1. Entro il 31 luglio 2026 il Comune comunica al debitore l'elenco dei carichi definibili ai sensi del presente regolamento, con l'indicazione delle somme dovute per ciascuno di essi ai fini della definizione agevolata.

2. Con la medesima comunicazione il Comune indica altresì gli eventuali carichi esclusi dalla definizione agevolata, con sintetica motivazione.

3. Alla comunicazione di cui al comma 1 sono allegati gli avvisi di pagamento, anche tramite sistema PagoPA, distinti per ciascun carico definibile, con scadenza al **30 settembre 2026**.

4. La definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute entro il termine di cui al comma 3.

5. Il pagamento effettuato ai fini della definizione agevolata è imputato esclusivamente ai carichi indicati nella comunicazione di cui al comma 1.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il perfezionamento della definizione agevolata mediante il pagamento delle somme dovute comporta, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere e l'estinzione delle procedure cautelari e/o esecutive attivate.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario per la riscossione coattiva le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi ai sensi dell'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 5, sono sospesi, per i debiti oggetto di definizione e fino alla scadenza del termine di pagamento del 30 settembre 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione dell'istanza di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il concessionario della riscossione, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, comma 5 e fino alla scadenza del termine di pagamento del **30 settembre 2026**, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Sono pertanto sospese le procedure cautelari ed esecutive in corso relative ai debiti definibili; in caso di perfezionamento della definizione agevolata, le stesse si estinguono nei limiti dei carichi oggetto di definizione.

## **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nell'istanza di cui all'articolo 2, comma 5, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento dell'unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. L'istanza di accesso alla definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, costituisce manifestazione della volontà del debitore di rinunciare al giudizio; il Comune, in caso di perfezionamento della definizione, prende atto della rinuncia ai fini della cessazione della materia del contendere o dell'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, salvo diverso provvedimento del giudice. La mancata indicazione di giudizi in essere rileva ai fini dell'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi oggetto del relativo contenzioso, ove non venga regolarizzata nei termini assegnati dal Comune. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta istanza il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento dell'unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 9 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.